

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. RG 8355/2021

SEZ. 3 BIS

PER: BIGLIARDI LORENZO, nato a **MANTOVA**, il **3/2/1971**, C.F. **BGLLNZ71B03E897K**, residente a San Benedetto Po in via Dugoni 18

rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Francesco Americo (C.F.: MRC FNC 77C14 D643F - pec: francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696/708512) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio domicilio digitale come da mandato in calce al ricorso introduttivo.

-ricorrente-

CONTRO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia in persona dei dirigenti *pro tempore*, domiciliati come per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

-resistente-

E NEI CONFRONTI DI:

- **CHIARAMARIA PANOZZO VIA TOGLIATTI 4 GONZAGA (MN).**

-controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO

- a) Della graduatoria di merito del concorso STEM nella parte in cui il ricorrente risulta inserito per la classe di concorso A026 nella posizione n. 96 bis con riserva;
- b) Del decreto pubblicato il 30.11.2021 dall'USR Lombardia nella parte in cui il ricorrente risulta inserito nella graduatoria di merito della procedura bandita DD 21 aprile 2020 n. 499 per la classe di concorso A026 in posizione 96 bis con punti 153/200 con riserva;
- c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente alla partecipazione alla procedura *de qua*

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Il ricorrente ha partecipato con esito positivo alla prova scritta ed ammesso al colloquio orale calendarizzato per il giorno 26 luglio 2021;
2. In data 24 luglio 2021 il ricorrente, in osservanza delle prescrizioni previste per sostenere la prova orale, ha eseguito un tampone presso la Farmacia Pains del proprio paese risultando positivo al Covid 19. La guardia medica prenota un test molecolare presso l'ospedale di Volta il giorno 26 luglio 2021.
3. In data 25 luglio, il ricorrente riceve la traccia della prova orale (ovvero l'argomento sul quale avrebbe dovuto costruire il progetto di percorso didattico) che svolge regolarmente. Contestualmente invia apposita comunicazione all'USR Lombardia chiedendo di poter posticipare la prova orale o di poter accedere alle prove suppletive nel caso in cui i test successivi avessero confermato il contagio da covid 19;
4. In data 26 luglio 2021 il ricorrente risulta positivo al test antigenico eseguito presso l'ospedale di **Volta Mantovana (MN)** e, come da prescrizioni, viene sottoposto al test molecolare che conferma il contagio (esito pervenuto il 28 luglio).
5. In data 2 agosto il sig. Bigliardi riceve dall'USR Lombardia una comunicazione in cui si nega la possibilità di partecipare a prove suppletive in quanto non previste dal bando di concorso.

6. Con apposito ricorso il sig. Bigliardi ha adito il Tar Lazio per impugnare i seguenti provvedimenti:

- a) del bando di concorso (concorso STEM) pubblicato nella G.U. n. 34 del 28.04.2020 avente per oggetto «*concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499)*», nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare nella parte in cui non prevede prove suppletive per i candidati che non hanno avuto la possibilità di accedere alle prove del concorso in quanto contagiati dal Covid – 19.
- b) del decreto Dipartimentale 826/2021 avente per oggetto «*disposizioni modificative a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 al decreto 21 aprile 2020 n. 499, recante "concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado" limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041*», nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente ed in particolare nella parte in cui non prevede prove suppletive per i candidati che non hanno avuto la possibilità di accedere alle prove del concorso in quanto contagiati dal Covid – 19.
- c) del diario delle prove relative alla prova orale della procedura concorsuale (Denominata concorso Stem) nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid 19;
- d) dell'elenco degli ammessi alla prova orale nella parte nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente;
- e) del provvedimento con il quale l'USR Lombardia comunica via mail al sig. Bigliardi la mancata previsione nel bando di concorso di prove suppletive per i candidati impossibilitati a presenziare alle prove del concorso;

- f) della graduatoria e dell'elenco nominativo pubblicata il 29/07/2021 dal USR della Lombardia relativa alla classe di concorso A026 nella parte in cui non prevede il nominativo del ricorrente;
- g) Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente di partecipare alla procedura *de qua*;
7. Con ordinanza n. 5384/2021 Codesto Ecc.mo Tar adito ha accolto la domanda cautelare del ricorrente *«Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto dispone l'effettuazione di prove suppletive nei termini di cui in motivazione»*.
8. In esecuzione dell'ordinanza il ricorrente ha concluso le prove con esito positivo ed attualmente è stato inserito con riserva nella graduatoria di merito per la classe di concorso A026 in posizione 96 bis.
9. Alla luce di tutto quanto sopra dedotto hanno interesse ad impugnare le graduatorie di merito del concorso nella parte in cui risulta inserito con riserva in attesa della definizione del giudizio di merito.

..OOOO..

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO A TUTELA DEL CITTADINO E DEL DIRITTO AL LAVORO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 32 E 51 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I provvedimenti impugnati con il presente atto sono illegittimi per illegittimità derivata.

Il Ministero dell'Istruzione ha programmato lo svolgimento delle prove del concorso STEM non prevedendo alcuna forma di tutela nei confronti di tutti quei candidati che, come l'attuale ricorrente, si è trovato nella oggettiva impossibilità di partecipare alle

prove a causa di provvedimenti dell'autorità sanitaria competente, determinati da contagio o contatto con persona positiva al Virus Covid-19.

L'Amministrazione ha palesemente violato non solo l'art. 32 della Costituzione che "tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" ma ha creato una vera e propria disparità di trattamento tra tutti coloro che hanno potuto accedere alle prove ed i candidati che impossibilitati a prenderne parte a causa di comprovati motivi di salute determinati dal virus pandemico attuale.

A ciò si aggiunge il fatto che la programmazione dello svolgimento delle prove non presenta alcuna riserva per tutti coloro ai quali è impedito il regolare svolgimento delle prove per motivi sanitari.

L'Amministrazione, ben conscia dell'attuale situazione epidemiologica, avrebbe dovuto quantomeno considerare le condizioni ostative al pacifico espletamento delle prove e conseguentemente organizzare le stesse in conformità alla legge.

È dunque del tutto irragionevole, nell'ambito dell'attuale contesto sanitario, la scelta del Ministero dell'Istruzione di non consentire ai docenti che sono obbligati a rispettare un periodo di quarantena e/o isolamento di svolgere le prove del concorso, non potendo l'Amministrazione superare ed ignorare né le fondamentali esigenze di salute tantomeno i principi essenziali posti a fondamento dell'accesso all'impiego pubblico.

In un momento in cui il Governo invita alla prudenza e richiede al corpo docenti e studenti di compiere ogni sforzo possibile al fine di non trasformare le scuole in luoghi di diffusione incontrollata del virus, è sconvolgente la scelta dell'Amministrazione che, invece di applicare soluzioni concrete al fine di garantire il buon funzionamento dell'istituzione scolastica, non solo ha messo in moto una procedura articolata, ma in maniera del tutto illegittima esclude tutti quei docenti che non possono parteciparvi per motivi sanitari legati alla diffusione pandemica in atto.

È pertanto illegittima la condotta dell'Amministrazione la quale, con estrema leggerezza, ha programmato una procedura concorsuale senza preoccuparsi di tutti quei docenti impossibilitati per motivi di salute a svolgere le prove, in aperto contrasto con quanto indicato nelle Linee guida fornite con D.D. n. 30059 del 01.10.2020, nelle quali il Ministero dell'Istruzione garantisce di realizzare, nello svolgimento delle

procedure concorsuali, un “adeguato bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale docente e la necessità di garantire condizioni di tutela della salute dei candidati, della commissione di valutazione, del comitato di vigilanza, di tutto il personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove e, in generale, di tutte le figure presenti nelle aree concorsuali”.

Ciò non si è verificato nel caso di specie, in quanto l’Amministrazione non ha previsto alcuna forma di tutela nei confronti di quei candidati che, come l’attuale ricorrente, non hanno avuto la possibilità di prendere parte alle prove, per motivi sanitari legati alla diffusione del Virus Covid-19.

..ooOoo..

Il meccanismo di selezione avviato dal Ministero dell’Istruzione con la procedura concorsuale oggetto di causa, viola l’art. 35 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di “Reclutamento del personale”, dispone al comma 3 che “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori [...]”.

La violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla procedura in oggetto è evidente se solo si considera che l’impedimento è determinato da una impossibilità oggettiva comune ad un numero consistente di candidati in tutta Italia e ben nota all’Amministrazione.

A conferma della illegittima ed arbitraria condotta del Ministero, basti osservare come in passato la Magistratura amministrativa ha consentito l’espletamento di prove suppletive della prova scritta, che presentava modalità di svolgimento analoghe a quella di cui al D.D. n. 510/2020 (cfr. procedura concorsuale di cui al D.D.G. del 23 febbraio 2016 e al DDG 85/2018).

A ciò deve aggiungersi che lo stesso Governo, con l'emanazione del recente D.P.C.M. del 03.11.2020, consapevole del rapido peggioramento della situazione pandemica, ha individuato tre livelli di criticità nel territorio nazionale, disponendo conseguentemente ulteriori restrizioni e limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini.

In un contesto sanitario come quello descritto, è del tutto irragionevole impedire lo svolgimento delle prove del concorso (in questo caso del colloquio orale) a candidati che stanno vivendo un periodo di quarantena e/o isolamento fiduciario per contagio da Covid-19 avvenuto sul posto di lavoro.

Tale descritta situazione merita pertanto di essere valutata dall'Ill.mo Tribunale adito, al fine di intervenire disponendo la programmazione di prove suppletive che garantiscano allo stesso tempo sia il diritto alla salute che l'eguaglianza nell'accesso al pubblico impiego.

..ooOoo..

P.Q.M.

Si chiede a Codesto Ecc.mo Tar adito l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese legali per le quali ci si dichiara antistatari.

ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RICOORSO PER PUBBLICI PROCLAMI

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

a) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- l'indicazione delle amministrazioni intimate;
- un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- l'indicazione dei controinteressati;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*";
- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

c) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI NELLE GRADUATORIE IN CUI SONO INERITI I RICORRENTI per le classi concorsuali indicate nelle domande di inserimento dei ricorrenti.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 16.12.2021

Avv. Francesco Americo